

MODELLO PER L'ISTANZA DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. PREMESSA

Il decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (di seguito anche "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento una Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (di seguito anche "Procedura") volta alla definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

L'articolo 1-bis del decreto disciplina i requisiti, doveri, effetti, competenze della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata. In particolare, il comma 2 dello stesso articolo, prevede che i soggetti indicati al primo comma che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

La presentazione dell'istanza avvia un percorso collaborativo con l'Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.

Qualora, in sede d'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del presente modello (di seguito anche "Provvedimento") sono state dettate le modalità di attuazione della procedura con particolare riferimento agli uffici competenti, ai requisiti soggettivi di ammissione alla procedura, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché in merito all'istruttoria per la valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.

Tanto premesso, il presente modello deve essere utilizzato da coloro che, ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 2, del decreto intendono:

- presentare istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata al fine di chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione.
- formulare l'eventuale richiesta di ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 10 del decreto.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello può essere utilizzato dalle imprese estere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura previsti dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto e declinati al punto 3 del Provvedimento.

In particolare, l'istanza di accesso alla procedura può essere presentata dalle imprese estere che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che abbiano, altresì, i seguenti requisiti:

- a) appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo;
- b) effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.

A tale riguardo, si ricorda che in base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 del Provvedimento:

- il requisito dimensionale di cui alla lettera a) è valutato assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi indicati, secondo corretti principi contabili, nei bilanci consolidati del gruppo multinazionale di cui fa parte l'impresa estera, relativi all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori;
- il requisito di cui alla lettera b) è valutato assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi corrispondenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio dell'impresa estera e delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, relativi all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori;
- non possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata le imprese estere che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'inizio delle altre attività di controllo amministrativo previste dagli articoli 32 e 51 dei citati decreti nonché dell'avvio di procedimenti penali, purché tali attività di controllo e tali procedimenti abbiano a oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell'impresa estera;
- la preclusione di cui al punto precedente opera anche quando la formale conoscenza dei controlli e dei procedimenti penali sia stata acquisita dall'impresa ausiliaria;
- la preclusione di cui ai due punti precedenti non opera in presenza di accessi, ispezioni e verifiche, di cui agli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non aventi a oggetto l'ambito di applicazione della presente procedura.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all'ufficio competente per l'istruttoria relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché per la conseguente determinazione dei redditi ad essa imputabili e della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il modello è inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata direttamente all'Ufficio Adempimento collaborativo dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Consulenza, Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma, che in caso di consegna diretta rilascerà attestazione di avvenuta ricezione. L'istanza può altresì essere presentata per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.

La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell'avvenuto inoltro dell'istanza all'Agenzia delle entrate. Per le istanze presentate alla casella di posta elettronica ordinaria l'Ufficio provvederà a rilasciare attestazione di avvenuta ricezione.

4. TIPO COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno barrate le seguenti caselle in funzione dei contenuti dell'istanza:

- con la casella **"Istanza per la valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione nel territorio dello Stato"**, l'impresa estera manifesta la volontà di avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-bis del decreto;
- con la casella **"richiesta di ammissione al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128"**, l'impresa estera esercita la facoltà di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto;
- con la casella **"impegno a produrre la documentazione"** l'impresa estera dichiara che intende produrre ovvero si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui al punto 4.5 del Provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione del modello. In tale caso la documentazione potrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata e ove consentito, posta elettronica ordinaria, agli indirizzi e con le modalità indicate al punto 3 delle presenti istruzioni.

5. DATI DELL'IMPRESA ESTERA

Nel riquadro vanno indicate la denominazione dell'impresa, la natura giuridica, il codice fiscale o la

partita IVA ovvero altro codice di identificazione rilasciato dallo stato estero, l'indirizzo della sede legale e/o del domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale. In particolare vanno indicati:

Denominazione o Ragione sociale

Va indicata la denominazione o la ragione sociale del contribuente istante come risulta dall'atto costitutivo. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Natura giuridica

Va indicata la natura giuridica dell'impresa e/o il codice desunto dall'apposita **tabella B**, riportata nelle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali. La tabella comprende tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa e utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, nel compilare il modello si avrà cura di individuare il codice di riferimento in relazione alla natura giuridica rivestita.

Codice Fiscale o Partita Iva ovvero altro codice d'identificazione rilasciato dallo Stato estero

Va indicato il Codice Fiscale o Partita Iva ovvero altro codice d'identificazione rilasciato dallo Stato estero di residenza.

Indirizzo della sede legale

Vanno indicati i dati relativi all'indirizzo della sede legale al momento di presentazione del modello.

Stato estero di residenza e codice paese estero

Va inserito il paese estero di residenza nonché il "codice dello Stato estero" desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell'apposita tabella alle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali.

Indirizzo del domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

6. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Nel riquadro vanno riportati i dati anagrafici del rappresentante legale del contribuente che presenta l'istanza ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere consegnata in originale all'ufficio competente. Il rappresentante legale deve specificare il tipo di carica che ricopre ovvero riportare il corrispondente codice desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali.

7. COMUNICAZIONE DI DOMICILIO (Articolo 60 del d.P.R. n. 600/73)

Nel presente campo l'istante deve comunicare un domicilio ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ove l'Agenzia delle entrate potrà inoltrare tutte le comunicazioni e gli atti attinenti la procedura.

La scelta ha valenza di carattere speciale: sarà valida solo in relazione alla notifica di tutti gli atti che riguardano il soggetto in via diretta e conseguente all'attivazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Contribuente dovrà compilare alternativamente il quadro A ovvero il quadro B del presente campo a seconda della volontà di indicare un domicilio per la notifica degli atti in Italia o all'estero.

Nel quadro A (dedicato all'individuazione di domicilio in Italia), devono essere indicati i seguenti dati:

Codice Fiscale, Cognome e Nome o Ufficio

Indicare il Codice Fiscale, il cognome e il nome della persona fisica o il Codice Fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale il contribuente vuole farsi notificare gli atti e gli avvisi dell'Agenzia delle entrate relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

Comune, sigla provincia, cap, indirizzo

compilare i campi del domicilio di notifica così come richiesto dal modello e senza abbreviazioni.

Nel quadro B (dedicato all'individuazione di domicilio all'estero) devono essere indicati i seguenti dati:

Codice Fiscale, Cognome e Nome o Ufficio

Indicare il codice fiscale (se attribuito), il cognome e il nome della persona fisica o il codice fiscale (se attribuito) e la denominazione dell'ufficio presso il quale il contribuente vuole farsi notificare gli atti e gli avvisi dell'Agenzia delle entrate relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

Stato estero, Stato federato, Provincia, Contea, località di residenza e indirizzo estero

Compilare i campi del domicilio estero della persona o dell'ufficio presso il quale si chiede la notifica, così come richiesto dal modello.

Indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo di posta elettronica, telefono

Indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (solo nel caso di indicazione di domicilio in Italia), nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono o di cellulare dei referenti individuati per la gestione delle interlocuzioni conseguenti alla presentazione dell'istanza.

8. DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto che intende richiedere l'attivazione della procedura di collaborazione e cooperazione rafforzata, deve rilasciare una dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti dal decreto e dal Provvedimento, barrando le relative caselle contenute nel riquadro.

In particolare, barrando le relative caselle il firmatario dichiara che ricorrono le condizioni previste dai punti 3.2, 3.5, 3.6 e 3.7 del Provvedimento. In proposito, si rammenta che la dichiarazione resa in relazione ai punti 3.6 e 3.7 del Provvedimento contempla fatti e situazioni che coinvolgono anche le imprese ausiliarie individuate nel presente modello.

9. DATI DELLE IMPRESE AUSILIARIE

Nel presente riquadro vanno inserite la denominazione o la ragione sociale, il Codice Fiscale e l'indirizzo della sede legale delle imprese ausiliarie che svolgono, a favore dell'impresa estera, funzioni di supporto alla vendita di beni e alla prestazione di servizi nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui le imprese ausiliarie siano in numero superiore a 4 (quattro), potrà essere allegata al presente modello una seconda pagina relativa ai soli campi interessati.

10. ELENCO ALLEGATI

Nel riquadro vanno elencati tutti i documenti eventualmente allegati alla domanda.

11. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Il campo deve contenere data e sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di sottoscrizione non digitale il firmatario deve allegare alla domanda copia di un valido documento d'identità.